



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” SI APPLICANO ANCHE ALLE  
PERTINENZE DI CATEGORIA C/4 E F/1**

- Sentenza del 09/02/2026, n. 21 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento

**Composizione**

- Pres. Presta
- Rel. Giuliani

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

- 065 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

Imposta di registro – Agevolazioni prima casa – Pertinenze di categoria C/4 e F/1 – Applicabilità - Sussistenza

**Massima**

In tema di agevolazioni “prima casa”, la Nota II-bis, n. 3, dell’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non prevede un elenco tassativo delle pertinenze, la cui natura dipende dalla destinazione effettiva e dalla volontà del proprietario, ai sensi degli artt. 817 e 818 c.c., a prescindere dalla classificazione catastale. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che anche le unità accatastate in categoria C/4 o F/1 possono beneficiare dell’agevolazione ove risulti la loro funzione strumentale all’abitazione principale, il cui accertamento va compiuto sulla base degli elementi emergenti dall’atto, con esclusione di dati extratestuali).

**Rif. Normativi**

- D.P.R. 26/04/1986, n. 131, art. 1 Tariffa all., nota II-bis
- Cod. Civ., art. 817
- Cod. Civ., art. 818

**Conformi**

- Cass. civ., Sez. 6-5, ord. 25/02/2022, n. 6316
- Cass. civ., Sez. 5, 10/08/2021, n. 22561
- Cass. civ., Sez. 5, 13/03/2013, n. 6259



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

Ufficio del Massimario  
**Anno pubb.** - 2026